



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 22/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 14 ottobre 2015, n. 44

Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,8 MW (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Foggia (FG) in località "San Jacovitt", delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili;
- un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a circa 3260 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna MT;
- n. 1 cabina di consegna MT (particella 164 del foglio n. 31);
- un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a circa 50 m per il collegamento in derivazione della cabina di consegna con la linea MT "Manfredoniasa";
- n. 1 sostegno di linea MT.

Società Fortore Agroenergie s.r.l. con sede legale in S.S. 17 - Km. 327, loc. Perazzo - Lucera (FG).

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il

procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;

- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;

- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la “Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Fortore Agroenergie S.r.l., con nota acquisita al prot. n.8966 del 13/09/2009, presentava richiesta di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,8 MW sito nel Comune di Foggia (FG) in località “San Jacovitt”;

- ENEL SpA, con nota prot. n.37900 del 29/01/2008, comunicava la soluzione di connessione che prevedeva l'allacciamento dell'impianto alla rete MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa in derivazione alla linea MT “MANFREDONIASA” da ubicarsi nel sito individuato dal produttore;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 15357 del 28/10/2010, inoltrava alla Società richiesta di integrazioni documentali, a cui veniva dato riscontro con note acquisite ai prott. n.16675 del 26/11/2010 e n. 133 del 05/01/2011;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 17334 del 13/12/2010, comunicava l'avvio del procedimento alla Società proponente ed agli Amministrazioni/Enti titolari del rilascio del parere di competenza, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 4637 del 07/04/2011, comunicava di aver depositato copia del progetto definitivo presso le Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 11374 del 22/09/2011, inoltrava alla Società richiesta di adeguamento dell'istanza di Autorizzazione Unica alla procedura telematica, ai sensi della subentrata D.G.R. n.3029/2010;
- la proponente, con nota acquisita al prot. n. AOO_159/05/12/2011/0014614I, presentava istanza telematica di Autorizzazione Unica, ai sensi della D.G.R. n.3029/2010;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. AOO_159/06/12/2011/0014639U, espletata l'istruttoria telematica, inoltrava alla Società preavviso di improcedibilità dell'istanza ed invito al completamento della documentazione ai sensi della D.G.R. n.3029/2010, a cui veniva dato riscontro in data 24/12/2011;
- la Fortore Agroenergie S.r.l., con nota pec del 18/06/2012, trasmetteva il progetto delle opere di rete validato da ENEL Distribuzione SpA, in conformità al punto 2.2 lett. m) della D.G.R. n. 3029/2010;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 7428 del 27/07/2012, convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 13/09/2012, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, la convocazione della Conferenza di Servizi, veniva indirizzata anche alle Società che avevano presentato istanze di Autorizzazione Unica per impianti eolici nel Comune di Foggia, allo scopo di fornire alla Conferenza di Servizi un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni/interferenze tra tutti gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale;
- in data 13/09/2012 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
 - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia - prot. n.12729 del 07/09/2012;
 - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 10048 del 28/08/2012;
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n. 33749 del 31/08/2012;
 - Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 10411 del 31/08/2012;
 - Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n.10270 del 16/08/2012;
 - Acquedotto Pugliese SpA - prot. n.53412 del 5/05/2011;
 - Aeronautica Militare - III Regione Aerea - prot. n.2001 del 16/01/2012;
 - Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n.11453 del 26/04/2011;
 - Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - prot. n.1671 del 30/03/2011;
 - Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - prot. n.634 del 16/02/2012;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n.16127 del 12/09/2012;
 - Comune di Foggia del 12/09/2012;
- i lavori della conferenza si concludevano con l'invito alla Società ad ottemperare alla richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed al Comune di Foggia a voler esprimere il parere di competenza nonché a riscontrare quanto richiesto dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici con nota prot. n.12729 del 07/09/2012; si prendeva atto del parere sfavorevole rilasciato dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n.16127 del 12/09/2012, e che non era pervenuto alcun contributo istruttorio da parte delle Società invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot n.8892 del 24/09/2012, trasmetteva copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi con allegato il parere rilasciato dal Servizio Foreste della Regione Puglia, acquisito al prot. n. 8892 del 24/09/2012, pervenuto successivamente alla riunione della conferenza;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 13/09/2012, acquisiva i seguenti ulteriori pareri/nulla osta:
 - Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Espropri, prot. n.45651 dell'11/10/2012;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia, prot. n. 16255 del 15/11/2012;
 - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 3274 del 17/04/2013;
 - ARPA Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 26352 del 06/05/2013;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n.7347 del 03/05/2013;
 - il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con la succitata nota prot. n.7347 del 03/05/2013, dando seguito al parere rilasciato in Conferenza di Servizi, rilasciava il proprio nulla osta con prescrizioni in fase esecutiva alla luce della modifica al tracciato del cavidotto presentata dalla Società, che prevedeva una traslazione del cavidotto di circa 6 metri in modo da non impegnare aree demaniali costituenti il sedime di condotte irrigue;
 - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, alla luce della variazione apportata al tracciato del cavidotto, con nota prot. n.6390 del 29/07/2013, convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 25/09/2013, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
 - in data 25/09/2013 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
 - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia - prot. n.7662 dell'08/08/2013;
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n. 32336 del 28/08/2013;
 - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia - prot. n.12896 dell'11/09/2013;
 - Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 11901 del 12/09/2013;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n.16033 del 23/09/2013;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n.11143 del 19/09/2013;
- i lavori della conferenza si concludevano con l'invito alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici a voler rilasciare il parere definitivo sul progetto in esame ed al Comune di Foggia ad esprimere con estrema urgenza il proprio parere di competenza rimasto sospeso dalla prima riunione della Conferenza di Servizi del 13/09/2012 nonché a riscontrare il parere di ARPA Puglia - DAP di Foggia con riferimento alla classificazione della strada più prossima all'aerogeneratore ed alla loro reciproca distanza; inoltre, si invitava la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio, competente al rilascio del parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento come rilevato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia con nota prot. n. 3274 del 17/4/2013, ad esprimersi sulla scorta della dichiarazione resa dalla Società in data 22/07/2013 in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento e del riscontro fornito dalla stessa proponente alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici in ordine al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale in data 19/09/2013. Infine, si prendeva atto della richiesta formulata da parte della Società Eco Puglia Energia S.r.l. ai fini della verifica sulle eventuali sovrapposizioni/interferenze tra il proprio impianto e quello proposto dalla Società Fortore Agroenergie S.r.l.;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 7743 del 02/10/2013, inoltrava una comunicazione della Società Eco Puglia Energia S.r.l. con la quale attestava l'assenza di interferenze con il proprio impianto eolico;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.8072 dell'11/10/2013, trasmetteva alla proponente

ed alle Amministrazioni invitate a partecipare copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi con allegati i seguenti ulteriori pareri/note:

- Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Espropri - prot. n.45651 dell'11/10/2012;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia - prot. n. 16255 del 15/11/2012;
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 3274 del 17/04/2013;
- ARPA Puglia - DAP di Foggia - prot. n. 26352 del 06/05/2013;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n.7347 del 03/05/2013;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 25/09/2013, acquisiva i seguenti ulteriori pareri:
 - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia - prot. n.9318 del 07/10/2013;
 - Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Espropri - prot. n.34481 del 03/10/2013;
 - Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - prot. n. 17079 del 07/11/2013;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia - prot. n.15620 dell'08/11/2013;
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - prot. n.11229 del 02/12/2013;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. n. 10271 del 19/12/2013, convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 14/02/2014, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e dell'acquisizione in tale sede del parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, successivamente rinviata in data 20/02/2014; nella medesima nota si reiterava l'invito alle Società che avevano presentato istanze di Autorizzazione Unica per progetti di impianti eolici nel Comune di Foggia in data antecedente rispetto alla Fortore Agroenergie S.r.l. a fornire un contributo istruttorio alla Conferenza di Servizi;
- in data 20/02/2014 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
 - ARPA Puglia - DAP di Foggia - prot. n.5121 del 28/01/2014;
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n. 6299 del 14/02/2014;
 - Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.1778 del 12/02/2014;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n.3015 del 18/02/2014;
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - prot. n. 15615 dell'08/11/2013;
- i lavori della conferenza si concludevano con la presa d'atto del parere negativo espresso sul progetto da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia in sede di Conferenza di Servizi; inoltre si prendeva atto che non risultavano pervenuti contributi istruttori richiesti alle Società invitate a partecipare alla seduta della conferenza. La Fortore Agroenergie S.r.l. si riservava di fornire le proprie controdeduzioni al parere rilasciato dalla Direzione Regionale del MIBACT;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.1625 del 06/03/2014, trasmetteva alla proponente ed alle Amministrazioni invitate a partecipare copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 20/02/2014;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, alla luce del parere contrario espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 2061 del 25/03/2014, provvedeva alla remissione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater della L. n.241/90;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 20/02/2014, acquisiva i seguenti ulteriori pareri:
 - Regione Puglia - Ufficio Controllo e Gestione del PRAE - prot. n. 3023 del 27/02/2014;
 - Aeronautica Militare - III Regione Aerea - prot. n. 18473 del 22/04/2014;

- Regione Puglia - Ufficio Coordinamento STP BA/FG - prot. n. 21244 del 23/07/2014;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 21721 del 29/09/2014, comunicava che, nella seduta del 19/09/2014, era stato deliberato che sussisteva la possibilità di procedere alla realizzazione dell'impianto in oggetto, a condizione che fossero rispettate le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con particolare riferimento all'esigenza manifestata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali relativamente al rispetto della distanza minima, pari a 500 m, dai vincoli architettonici ed archeologici esistenti;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 5318 del 02/10/2014, notificava alla Società Fortore Agroenergie S.r.l. la succitata delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine al procedimento di cui all'oggetto;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 5539 del 13/10/2014, invitava la proponente ad adeguare il layout progettuale sul portale telematico regionale sulla scorta di quanto deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservandosi la facoltà di indire una nuova riunione della Conferenza di Servizi, al fine di acquisire nuove valutazioni da parte degli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo; con la medesima nota l'Ufficio comunicava l'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento sino all'avvenuto riscontro a quanto richiesto da parte della Società;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 24 del 07/01/2015, comunicava di aver ottemperato alla modifica del progetto conformemente a quanto prescritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; in pari data, inoltre, lo scrivente acquisiva la richiesta inoltrata ad ENEL SpA da parte della Società, ai fini del benessere al Piano tecnico delle opere elettriche a seguito della modifica apportata al progetto;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, alla luce della suddetta modifica progettuale, con nota prot. n. 721 del 18/02/2015, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 17/03/2015 ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., a cui venivano nuovamente invitate a partecipare anche le Società che avevano presentato istanze di Autorizzazione Unica per impianti eolici nel Comune di Foggia;
- in data 17/03/2015 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
 - Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 3307 del 12/03/2015;
 - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia - prot. n. 1945 del 05/03/2015;
 - Comune di Foggia del 16/03/2015;
 - Comando Marittimo Sud - prot. n. 9725 del 16/03/2015;
- i lavori della Conferenza di Servizi si concludevano con la presa d'atto che, allo stato, il progetto era privo di una soluzione di connessione validata da ENEL SpA; tale rinnovo del Piano Tecnico delle opere era reso necessario dalla rilocalizzazione dell'impianto effettuato in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si prendeva atto, inoltre, che la Società chiedeva un termine di 60 gg per la definizione della pratica presso il competente ufficio di ENEL Distribuzione SpA. L'Ufficio precedente provvedeva ad effettuare un sollecito agli Enti non intervenuti in tale sede per la formulazione del richiesto parere di competenza con espressa avvertenza che, in caso di perdurante silenzio, avrebbe provveduto al rilascio del provvedimento finale dando per acquisito, a norma di legge, il parere favorevole al progetto;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 1353 del 24/03/2015, trasmetteva alla proponente ed alle Amministrazioni invitate a partecipare copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 17/03/2015, con allegate le seguenti note/pareri successivamente acquisite:
 - Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Ufficio Espropri - prot. n. 6398 del 12/03/2015;
 - ASL di Foggia - prot. n. 25683 del 17/03/2015;
 - Soprintendenza Archeologia della Puglia - prot. n. 3031 del 18/03/2015.
- Successivamente lo scrivente Ufficio acquisiva i seguenti ulteriori pareri:
 - Soprintendenza Archeologia della Puglia - prot. n. 3160 del 19/03/2015;
 - Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia - prot. n.

4135 del 24/03/2015;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 1850 del 21/04/2015, invitava l'Amministrazione comunale a voler effettuare la ricognizione di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04 richiesta dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. n. 4135 del 24/03/2015; tale richiesta rimaneva priva di riscontro da parte dell'Amministrazione comunale;

- la proponente, con nota acquisita al prot. n. 2245 del 18/05/2015, trasmetteva la soluzione tecnica minima generale aggiornata rispetto alla rilocalizzazione dell'impianto effettuato in conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ed ottenuta da ENEL Distribuzione SpA con nota prot. n. 363986 del 28/04/2015;

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - nota prot. n. 3274 del 17/04/2013: rappresenta che:

- a seguito della cessazione del regime transitorio ex art 159 del D.Lgs. 42/04 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dell'art 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 della L.R. n. 20/09, la delega al comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica, nonché della Istituzione delle commissioni locali per il paesaggio, giusta D.G.R. n. 2273 del 24.11.2009 e s.m.i.;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2766 del 14/12/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia (FG), per gli interventi differenti da quelli in capo alla Regione, ivi compresi gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore a 10 Megawatt, giusta art. 7 della L.R. n. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.

In relazione a quanto esposto la Provincia di Foggia risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art 4 della L.R. 31 del 21.10.2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P;

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche Consumatori - Ufficio PRAE - prot. n. 17079 del 07/11/2013: conferma il proprio Nulla Osta già espresso con nota prot. n. 24260 del 01/10/2012. Si esprimeva "nulla osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto, della relativa linea di allaccio al punto di consegna e delle opere di connessione. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate";

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia - prot. n. 15414 del 04/11/2012: comunica che le aree di che trattasi, comprese quelle di connessione, non ricadono in area soggetta a vincolo idrogeologico;

Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l'Attuazione delle opere pubbliche - Servizio LL.PP. - Ufficio Coordinamento STP BA/FG - nota prot. n. 21244 del 23/07/2014: comunica che, con Determina Dirigenziale n. 367 del 01/07/2014, è stato espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto e delle relative opere connesse;

Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri - prot. n. 34481 del 03/10/2013: esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera.

Si rileva che l'Ufficio Espropri, con nota prot. n. 6368 del 12/03/2015, richiedeva alla Società integrazioni documentali ai fini dell'espressione del parere definitivo in ordine all'approvazione del progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità; la proponente, con nota acquisita al prot. n. 3347 del 28/07/2015, provvedeva a riscontrare la suddetta richiesta;

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia - prot. n. 4135 del 24/03/2015: comunica che "sulla base delle modifiche parziali circa la delocalizzazione dell'aerogeneratore, ora collocato, a circa 600 mt. dal tratturello "Foggia-Cicalente e dall'area archeologica di "Arpi" ed a 700 mt. circa dal Regio tratturo " Foggia-Campolato" non riscontrando interferenze dirette con i beni su citati ritiene di non doversi esprimere.

Tuttavia si rimanda ad una puntuale ricognizione che dovrà essere eseguita a cura dell'Ente locale competente circa l'interferenza o meno con aree di cui all'art. 142, comma 1, del D.lgs. n. 42 del 2004 come anche per il rispetto delle distanze evinte dalla nuova progettazione ed in linea di massima su riportate.

Circa il nuovo accesso al cantiere, che avviene sempre dal tratturello Foggia-Cicalente, si raccomanda la minor invasività possibile, a tal proposito si ricordano le prescrizioni dalla Soprintendenza Archeologica già presenti in precedenti occasioni.

A tal fine, si suggerisce la piantumazione di essenze arboree autoctone e similari a quelle già presenti in zona (ad es. cipressi) ai bordi della viabilità preesistente, in modo tale da mitigare la percezione dell'impianto durante l'attraversamento pedonale e/o carrabile delle infrastrutture viarie analizzate.

Pertanto dal punto di vista paesaggistico la Scrivente ritiene che detti interventi possano essere assentiti, nel rispetto di quanto su prescritto";

Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - prot. n. 634 del 16/02/2012: comunica che "i terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto";

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 3160 del 19/03/2015: comunica che "esaminata la documentazione progettuale aggiornata a seguito della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19/09/2014 e verificato il rispetto della distanza minima pari a 500 m dai vincoli archeologici esistenti nell'area, si confermano le valutazioni di propria competenza già espresse nella nota prot. n. 10018 del 28/08/2012 che qui di seguito si riportano.

Tanto premesso, questa Soprintendenza per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione dell'impianto in oggetto a condizione che tutti i lavori scavo per la realizzazione dell'aerogeneratore e del relativo cavidotto di connessione alla rete, delle strade da realizzare, della cabina di consegna e di ogni altra opera necessaria siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa.

Si fa presente, ad ogni buon conto che, qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 125 del D.Lgs. 42/04, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della

documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività”;

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 45 del 03/01/2012: comunica che “si rilascia Nulla Osta Provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Tali elaborati che la Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle vigenti normative per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Il presente Nulla Osta Provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Fortore Agroenergie S.r.l. in data 04/03/2009 e registrato a Lucera senz'alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal DPR n. 156/1973 e dal D.Lgs. n. 259/03”.

Si rileva che il Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, con nota prot. n. 80921 del 22/06/2015, ha invitato la Società Fortore Agroenergie S.r.l. a produrre documentazione tecnico - amministrativa al fine di avviare il procedimento inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'impianto di cui all'oggetto, a cui la proponente ha fornito riscontro con nota acquisita al prot. n. AOO_159/21/07/2015/0003244I;

Comune di Foggia - modulo parere del 12/09/2012: comunica che “il progetto di che trattasi è attualmente all'esame dell'amministrazione per le valutazioni di merito. Chiedesi pertanto un rinvio”.

Si rileva che il Comune di Foggia, con modulo parere del 16/03/2015, comunicava che “sono all'esame della Giunta Comunale le misure compensative dell'impatto ambientale”.

Si prende atto che, alla data di conclusione del procedimento, l'Amministrazione comunale non ha espresso il parere di competenza sul progetto definitivo, pertanto si considera acquisito il suo assenso ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - prot. n. 18473 del 22/04/2014: comunica che:

1. “In esito alle istanze di rilascio dei pareri delle FF.AA. in merito alla realizzazione dell'opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali in conoscenza con i fogli a riferimento a e b, nonché dal C.S.A.M./3AR.A. con il foglio cui si fa seguito, si esprime il parere interforze favorevole del Ministero Difesa;

2. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento e. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi;

3. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture in conoscenza”;

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n. 6299 del 14/02/2014: richiama le determinazioni già assunte con nota prot. n. 32336 del 28/08/2013, ossia:

- “si rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse;
- si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico - luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota”;

Comando Militare Esercito “Puglia” - prot. n.10270 del 16/08/2012: comunica che “tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta:

- evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08);
- rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI;

Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 3307 del 12/03/2015: comunica che “le aree interessate non sono assoggettate ai vincoli espressi dalle NTA del PAI. Tuttavia considerato che nei pressi della Masseria Donadone il tracciato del cavidotto di progetto è previsto in attraversamento della rete idrografica, così come raffigurata sulla carta idrogeomorfologica della Regione Puglia, sarà opportuno che i lavori a farsi siano tali da non determinare alterazioni dei deflussi superficiali e un fattore di aumento della pericolosità idraulica potenzialmente connessa, né tali da compromettere la stabilità delle sponde del canale interessato e la funzionalità idraulica dell'opera di attraversamento, se presente”;

Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n.3015 del 18/02/2014: comunica, fermo restando le prescrizioni di carattere generale contenute nella nota prot. n. 16127 del 12/09/2012 che qui si intendono integralmente riportate, di confermare sotto l'aspetto tecnico il parere favorevole con prescrizioni già espresso con nota prot. n. 7347 del 03/05/2013, in dettaglio:

1) In corrispondenza dell'allargamento temporaneo dell'incrocio tra strada di accesso e S.P. 26, necessario per le manovre dei mezzi di trasporto, è prevista la protezione dell'adduttore dai carichi indotti dai mezzi di trasporto eccezionali con una piastra in cemento armato della quale si rinvia alla fase esecutiva il dimensionamento ed i dettagli costruttivi; a riguardo si prescrive che prima dell'inizio dei lavori venga prodotto e depositato presso il Consorzio, che si riserva di rilasciare il proprio benestare, un progetto esecutivo della piastra, firmato da tecnico abilitato, dal quale si evinca che la piastra da costruire sia in grado di ripartire i carichi stradali in misura compatibile con la resistenza della condotta; in ogni caso la piastra deve essere realizzata con elementi indipendenti muniti di gancio di sollevamento per l'eventuale rimozione in caso si debba intervenire sulla condotta, il progetto della piastra deve essere inoltre depositato presso il Servizio Edilizia Sismica della Provincia di Foggia e rispettare le normative vigenti per le opere in conglomerato cementizio armato;

2) Parallelismo tra cavidotto elettrico e adduttore irriguo: lo spostamento del cavidotto fa sì che risulti incrementata la distanza tra le due linee di posa; considerato tuttavia che un eventuale scoppio dell'adduttore irriguo può coinvolgere il cavidotto si suggerisce di posare il cavidotto ad una profondità pari al piano di sedime dell'adduttore o in alternativa di proteggere il conduttore con tubo di protezione dotato di elevata resistenza meccanica adeguatamente ancorato al terreno con micropali;

3) Attraversamento trasversale tubazione irrigua della distribuzione: è prevista la posa del cavidotto a mezzo di trivellazione orizzontale controllata (t.o.c.) con franco netto rispetto al fondo della condotta irrigua pari a mt. 2.00 e distanza tra inizio e termine della perforazione ed asse della condotta pari a 10 mt.; la tecnica di posa è conforme a quella indicata con consuntivo prof. n°16127 del 12.09.2012 fatta eccezione per i punti 5) (paline di segnalazione) e 6) (nastro segnalatore al di sopra della condotta); si prescrive pertanto che in sede esecutiva vengano rispettate anche le condizioni innanzi richiamate;

4) Parallelismo del cavidotto elettrico con tubazioni irrigue dalla progressiva 2430,00 alla progressiva 2600,00; è prevista la posa del cavidotto ad una distanza non inferiore a mt. 4.25 dalla rete di distribuzione irrigua. La modalità di posa è pertanto conforme a quanto prescritto con consuntivo prof.

n°16127 del 12.09.2012.

Si precisa, infine, che l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con gli impianti consortili è subordinata all'accettazione delle seguenti ulteriori condizioni:

- prima della materiale esecuzione dei lavori la Società deve provvedere al tracciamento del cavidotto e delle piste di servizio da realizzare, onde consentire il riscontro sui luoghi, in contraddittorio, di tutte le interferenze accertate e riportate nei grafici di progetto, nonché l'osservanza dei minimi di distanza prescritti;
- prima della materiale esecuzione dei lavori relativi all'attraversamento delle condotte venga depositato il progetto delle opere da realizzare, redatto conformemente agli schemi contenuti nel progetto già trasmesso con la specifica finalità di adattare gli schemi medesimi alla reale situazione dei luoghi;
- a conclusione dei lavori vengano consegnati a questo Consorzio i grafici di consistenza delle opere eseguite, con specifico riferimento ai tracciati dei cavidotti, oltre che ai disegni delle opere di attraversamento effettivamente realizzate anche per effetto di eventuali varianti apportate in corso d'opera;
- la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell'impianto;
- la Società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti in ogni caso essa deve sollevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui anche in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni;
- la Società proponente si impegna a formalizzare l'istanza di concessione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R.R. 8 giugno 2012 n. 12 pubblicato sul BURP n. 86-Suppl. del 15.06.2012 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia" e a corrispondere i relativi canoni che potranno essere definiti con provvedimenti legislativi e/o amministrativi anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- l'inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso; con la comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori;

ASL di Foggia - Dipartimento di Prevenzione - prot. n. 72552 del 10/09/2012: rilascia parere preventivo igienico - sanitario favorevole al progetto in questione;

ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia- prot. n.5121 del 28/01/2014: comunica di aver già espresso parere definitivo con nota n. 26352 del 06/05/2013, ossia rilasciava "nulla osta relativamente al progetto per la realizzazione di quanto riportato in oggetto alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. l'aerogeneratore che si dovrà installare presenterà le seguenti caratteristiche: marca ENERCON tipo E53 potenza nominale 0.8MW, diametro rotore 53m, altezza mozzo 73 m;
2. sia acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale circa la classificazione e la distanza di rispetto dalla strada più prossima all'aerogeneratore, considerando quest'ultima misurata rispetto alla parte più sporgente dell'aerogeneratore avente raggio di circa 26,5 metri;
3. in fase di realizzazione dovrà essere fornita una documentazione attestante la distanza tra l'aerogeneratore e il recettore ubicato nella particella n.259 del foglio 33 e che tale distanza non risulti inferiore ai 233 metri come riportato nella relazione del calcolo della gittata, Rev02 - Marzo 2013. Tale attestazione dovrà contenere la documentazione, a firma di tecnico specializzato, comprovante le misurazioni effettuate sul campo attraverso idonea strumentazione;
4. siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;

5. nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l'impatto;

6. il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati);

7. la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;

8. siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

Si rileva, con riferimento al punto 2), che l'Amministrazione procedente in data 25/09/2013 invitava il Comune di Foggia a riscontrare quanto richiesto da ARPA Puglia; tuttavia tale richiesta è rimasta, ad oggi, priva di riscontro pertanto si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

ENAC SpA - prot. n. 150987 del 14/12/2010: comunica che:

- l'ENAV ha comunicato che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;

- l'A.M.I. CIGA per gli aspetti di competenza ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

- in relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, la torre eolica non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto e' soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

segnaletica diurna: le pale del rotore dell'aerogeneratore dovranno essere verniciate con n. 3 bande alternate "rosso - bianco - rosso di 6 m ciascuna di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse.

Quanto sopra è richiesto per le torri eoliche che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m.

Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa)

La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;

segnalazione notturna: le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa purchè parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso della navicella del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Dovrà essere comunicata almeno 90 giorni prima e almeno 30 giorni prima la data di inizio e di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Bari - Brindisi, all'ENAV e all'Aeronautica Militare C.I.G.A. ai fini

della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva.

Si rilascia per quanto di competenza il nulla osta alla realizzazione della suddetta torre eolica corredata dalle predette prescrizioni;

Acquedotto Pugliese SpA - prot. n.53412 del 05/05/2011: comunica che nulla osta alla realizzazione dell'impianto in quanto non sono presenti proprie opere nell'area interessata dai lavori;

Ministero dell'Interno - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia - prot. n. 1945 del 05/03/2015: comunica che "gli impianti di produzione di energia elettrica fonte eolica non sono assoggettate all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività soggette al rilascio del predetto Certificato.

Corre tuttavia l'obbligo di evidenziare che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento".

Rilevato altresì che:

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19/09/2014, pur non condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 581/2014, dei pareri favorevoli acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi nonché del riscontro da parte della Società Fortore Agroenergie S.r.l. alle prescrizioni formulate dalle Amministrazioni intervenute, con nota prot. n. 3258 del 21/07/2015, comunicava la conclusione positiva del procedimento autorizzativo; pertanto, invitava la Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante della Società e dei progettisti in ordine al medesimo progetto approvato;

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 3723 del 16/09/2015, provvedeva al deposito presso l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti della documentazione tecnico-amministrativa richiesta con nota prot. n. 3258 del 21/07/2015;

- in data 16 settembre 2015 è stato sottoscritto dalla Società Fortore Agroenergie S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Foggia ai sensi della D.G.R. n. 3029/10, così come modificata dalle Sentenze n. 2748/2013 del TAR Lazio e n. 5249/2014 del Consiglio di Stato, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 22 settembre 2015 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 017553.

Rilevato infine che:

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 3846 del 10/05/2013, richiedeva l'attivazione della procedura per l'approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati, ai sensi del DPR n.327/01 e s.m.i.;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 4827 del 05/06/2013, trasmetteva al Comune di Foggia ed alla proponente, nonché all'Ufficio Espropri Regionale per conoscenza, l'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo" alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i.;

- il Comune di Foggia - Ufficio Notifiche, con nota acquisita al prot. n. 6060 del 17/07/2013, restituiva all'Ufficio Energie Rinnovabili la relata di affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo" dal 07/06/2013 al 07/07/2013, per il quale non

pervenivano osservazioni da parte delle ditte proprietarie dei terreni interessati;

- la Società, a seguito della delocalizzazione dell'aerogeneratore in ottemperanza alla delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, depositava sul portale telematico regionale, in data 22/12/2014, l'aggiornamento del piano particellare di esproprio ai fini della procedura di cui al D.P.R. 327/01 già attivata presso il Comune di Foggia con la succitata nota prot. n. 4827 del 05/06/2013;

- successivamente la proponente, con nota pec del 27/01/2015, ad integrazione di quello precedentemente depositato, trasmetteva l'elenco nominativo delle ditte catastali con relativi indirizzi;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 568 del 10/02/2015, trasmetteva al Comune di Foggia ed alla Società, nonché all'Ufficio Espropri Regionale per conoscenza, l'aggiornamento dell'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo" alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i.;

- il Comune di Foggia - Ufficio Notifiche, con nota acquisita al prot. n. 1655 dell'08/04/2015, restituiva all'Ufficio Energie Rinnovabili la relata di affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di "Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo" dal 16/02/2015 al 18/03/2015, per il quale non pervenivano osservazioni da parte delle ditte proprietarie dei terreni interessati.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete elettrica nonché le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6-bis e 7 dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa ad:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,8 MW (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Foggia (FG) in località "San Jacovitt":

Aerogene- Coordinate sistema di riferimento
ratore n. UTM WGS84 Fuso 33N

E N

1 549832,40 4596878,36

- un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a circa 3260 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna MT;

- n. 1 cabina di consegna MT (particella 164 del foglio n. 31);

- un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a circa 50 m per il collegamento in derivazione della cabina di consegna con la linea MT "Manfredoniasa";

- n. 1 sostegno di linea MT.

La Società Fortore Agroenergie S.r.l, con sede legale in Lucera (FG) alla via S.S. n. 17 Km 327 loc. Perazzo - Cod. Fisc./P.IVA n. 03606360711, con nota acquisita al prot. n. 3723 del 16/09/2015, ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;

- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate

dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- verifica puntuale dell'interferenza del progetto con i titoli minerari per idrocarburi prevista dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. per l'Energia - Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli;
- n°3 copie del Piano di Utilizzo, in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, nonché il Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 44 del 14 Ottobre 2015 sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti Dott. Salvatore P. Giannone e dal Funzionario istruttore Ing. Andrea Sabato agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

La Società Fortore Agroenergie S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 22 settembre 2015 dalla Società Fortore Agroenergie S.r.l.;

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 19.09.2014, notificata con nota prot. n. 21721 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014, la quale, pur se non condivisa poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT;

- del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, pur rilevando come "la Regione Puglia ha ritenuto opportuno illustrare la situazione di criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti di energia rinnovabile (FER) in Puglia", ha ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi" vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla Società Fortore Agroenergie S.r.l., con sede legale in Lucera (FG) alla via S.S. n. 17 Km 327 loc. Perazzo - Cod. Fisc./P.IVA n. 03606360711, nella persona del Sig. Luigi Fuschetto, nato a Benevento (BN), il 25/08/1967 e residente in San Marco dei Cavoti (BN), nella sua qualità di Legale Rappresentante - di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010,

relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,8 MW (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Foggia (FG) in località "San Jacovitt":

Aerogene- Coordinate sistema di riferimento
ratore n. UTM WGS84 Fuso 33N

E N

1 549832,40 4596878,36

- un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a circa 3260 m per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna MT;
- n. 1 cabina di consegna MT (particella 164 del foglio n. 31);
- un cavidotto interrato a 30 KV di lunghezza pari a circa 50 m per il collegamento in derivazione della cabina di consegna con la linea MT "Manfredoniasa";
- n. 1 sostegno di linea MT.

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Fortore Agroenergie S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le

strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 27 fascie, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
